

REGOLAMENTO (CEE) N. 2559/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 1988****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2367/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2367/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2367/88, modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 6. 8. 1988, pag. 48.